



191/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso in
ottemperanza n.80598 del registro di segreteria,
proposto da XX, nato il

omissis a omissis (omissis), residente in
omissis (omissis) loc. omissis (C.F.

omissis), rappresentato e difeso dall'Avv.

Lorenzo Letti (c.f. LTTLNZ69H17H501Q), ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Piazza Cola di Rienzo, 69;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona
del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'avv. Filippo Mangiapane, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29;

per l'ottemperanza della sentenza n.328/2024;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Alessandra Rotili
per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per
l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, proposto ai sensi degli
artt. 217 e seg. c.g.c., il ricorrente, previa diffida
ai sensi dell'art.218 c.g.c., chiede l'ottemperanza
alla sentenza di questa Sezione n. 328/2024,
pubblicata in data 11 luglio 2024, resa nel giudizio
n. 78838, con la quale è stato riconosciuto il diritto
dell'interessato alla pensione privilegiata di 8^a
ctg. Tab. A, con decorrenza dal 08.07.2015 oltre
interessi e spese. Il ricorrente ritiene che non sia
intervenuta l'esecuzione della sentenza definitiva.

2. L'INPS si è costituito, evidenziando di aver
"provveduto ad eseguire la sentenza con atto
RM032024968467 con il quale è stata conferita la
pensione di privilegio di 8^a categoria per
l'infermità *"esiti di trauma distrattivo degli*

adduttori con residua coxalgia e pubalgia". Difatti, ha sottolineato che: "ai sensi dell'art 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29/12/1972, l'importo della pensione non subisce incremento rispetto alla pensione ordinaria la cui base pensionabile è all'80%. Ha poi riferito che l'INPS provvede al recupero di euro 1.054,29 pari al 50% dell'equo indennizzo liquidato dal Ministero della Difesa con decreto n. 1025 del 03/06/2009.

3. All'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. L'INPS ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.

4. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne l'ottemperanza della sentenza che ha riconosciuto la pensione di privilegio di 8^a categoria.

6. In concorde avviso con l'INPS la sentenza è stata correttamente eseguita. Difatti ai sensi dell'art. 65 del DPR 1092/1973: "*... qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base*

anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa". Corretto risulta il conteggio e inoltre il recupero per legge della metà dell'equo indennizzo già erogato.

7. Considerato che è stata presentata la rinuncia al ricorso, accettata dal convenuto, e che ciò comprova il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio stesso, il Giudice non può che dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

